

ORIGINAL

99

## TRIBUNALE DI AREZZO

## ATTO DI CITAZIONE

PER

( ) in data \_\_\_\_\_ nata \_\_\_\_\_  
residente in Cortona (AR) alla \_\_\_\_\_  
rappresentata e difesa dall' \_\_\_\_\_ con  
studio in \_\_\_\_\_ ed elettivamente  
domiciliata in Arezzo presso e nello studio dell'Avv. \_\_\_\_\_  
giusta procura a margine del presente atto

-Attrice-

## CONTRO

COMUNE DI CORTONA (P.IVA 00137520516), in persona del Sindaco p.t.  
corrente in 52044, Cortona (AR), Piazza della Repubblica n. 1

-Convenuto-

## FATTO

In data 11/03/2014, la S. \_\_\_\_\_ mentre percorreva la gradinata di  
Piazza Signorelli, in prossimità dell'omonimo teatro in Cortona, incorreva  
in una rovinosa caduta causata da una sconnessione del lastricato,  
procurandosi lesioni fisiche di considerevole entità.

La donna, prontamente soccorsa dagli astanti, veniva condotta presso il  
locale nosocomio "Presidio Ospedaliero Valdichiana S. Margherita", ove le  
veniva riscontrata la "frattura diafisi peroneale malleolo posteriore e  
mediale gamba dx". (All. I)

In conseguenza di tale diagnosi si rendeva necessario un intervento  
chirurgico di "riduzione cruenta di frattura di tibia e fibula, con fissazione  
interna ed applicazione della stessa", che veniva effettuato il successivo

MANDATO ALLE IT  
Nella presente procedura  
in ogni giudizio di co-  
noscenza, opposizione, es-  
ecuzione e procedimenti  
speciali al presente atto co-  
guenti o comunque fuori  
di primo o secondo giu-  
dizio, rappresenti e dif-  
enda l'Avv. \_\_\_\_\_

ed ab-  
domicilio in  
AREZZO PRESSO E  
NELLO STUDIO DELL'AVV.  
\_\_\_\_\_

concedendogli ogni fac-  
oltà di designare patroni, pr-  
curatori o domiciliatari,  
procedere a transazioni,  
transazioni, transazioni, di-  
stare agli atti, chiamare  
in causa, deferire o riferi-  
giuramento, nonché rap-  
presentare la parte ai sen-  
ti per gli effetti dell'art.  
comina quarto, e.p.c.,  
espresso potere di transi-  
o conciliare la controve-  
Lo scrivente dichiara ab-  
di essere stato informato  
sensì dell'art. 4, 3° capov-  
del d.lgs. n. 28/2010, o  
modificato dal  
13/08/2011 n. 138 e suc-  
sivamente dal  
21/06/2013 n. 69, della  
sibilità di ricorrere al po-  
dimento di mediazione  
previsto e dei benefici fi-  
li di cui agli artt. 17 e 20  
medesimo decreto, com-  
atto allegato

Dichiaro infine di es-  
sere informato, ai sen-  
sì dell'art. 2, co. 2, D. L.  
132/2014, della possibi-  
lità di ricorrere alla conven-  
di negoziazione assistita  
uno o più avvenuti disce-  
nata dagli artt. 2 e ss.  
suddetto decreto, loc-

è autentica

STUDIO LEGALE

Avv. [REDACTED] MANNA

Via [REDACTED]

[REDACTED] logia

[REDACTED] studio.manna@gmail.com

13/03/2014 (All. 2)

Dopo una breve degenza ospedaliera, l'attrice veniva dimessa con una prognosi di 35 giorni di riposo durante i quali le era consentito deambulare solo con l'uso di stampelle. (All. 3,4)

Sottoposta ad ulteriori visite specialistiche e ad un intensivo ciclo di riabilitazione, l'attrice veniva dichiarata clinicamente guarita solo in data 08/10/2014 con postumi permanenti. (All. 5, 6, 7, 8)

All'esito di un ulteriore controllo specialistico, effettuato in data 31/10/2014, a cura del Dr. [REDACTED] si accertava il persistere di "algia T.T. a piede dx: lombalgia cronica con sciatalgia bilaterale recidivanti". (All. 9)

In base ai fatti esposti, la causa del sinistro occorso è da ritenersi ascrivibile al precario stato di manutenzione del piano di calpestio della scalinata sita in Piazza Signorelli.

In particolare, la caduta era determinata da una sconnessione presente sul lastricato derivante dal distacco di una porzione di pietra: la posizione e le peculiari caratteristiche dell'avvallamento creatosi sulla gradinata, nonché l'uniforme colorazione del selciato, rendevano invisibile l'insidia, come comprovato dalla documentazione fotografica allegata alla perizia tecnica di parte che si offre in produzione. (All. 10)

Per tale ragione, l'attrice, con raccomandata a mani del 05/04/2014 a firma dell'Avv. [REDACTED], formalizzava al Comune di Cortona la richiesta di risarcimento dei danni sofferti (All. 11).

L'ente comunale, con missiva del 16/04/2014, rendeva nota la trasmissione della richiesta di liquidazione del danno alla [REDACTED] S.p.A. (broker assicurativo), informando, poi, con ulteriore missiva del 18/04/2014, che la

UFFICIO CONTABILE  
PUBBLICITÀ AREA  
Piazza San. 11.9  
52100 AREZZO

Avv. [redacted]  
Via C. [redacted]  
Tel. [redacted]  
Email: stu [redacted]

[redacted] società con cui intercorreva rapporto assicurativo per responsabilità civile, avrebbe gestito la pratica risarcitoria relativa al sinistro occorso. (All. 12, 13).

Tuttavia, nonostante le reiterate richieste formali di ristoro del danno, da ultimo trasmesse anche dallo scrivente difensore con missiva del 17/04/2015, l'attrice non conseguiva alcun risarcimento (All. 14).

In data 19/05/2015 veniva dunque rivolto formale invito alla negoziazione assistita nei confronti del Comune di Cortona: rimasta priva di riscontro anche tale ultima intimazione, l'attrice si vedeva costretta ad invocare tutela giudiziaria mediante l'odierna citazione. (All. 15)

L'azione oggi promossa è volta a conseguire l'integrale ristoro del pregiudizio patrimoniale e non patrimoniale sofferto dalla [redacted] consistente nel danno biologico subito per inabilità permanente e temporanea, nelle spese mediche affrontate e nella perdita patrimoniale conseguente alla impossibilità di attendere alle ordinarie occupazioni.

#### DIRITTO

##### 1) RESPONSABILITÀ EXTRACONTRATTUALE DELL'ENTE CONVENUTO: RISARCIBILITÀ DEL DANNO EX ART. 2051

I fatti descritti in premessa, sostenuti dall'allegata documentazione, comprovano inequivocabilmente la sussistenza dei presupposti idonei a configurare la responsabilità aquiliana del comune convenuto ai sensi dell'art. 2051 c.c.

L'evento per cui è causa risulta infatti l'immediata e diretta conseguenza dell'omessa manutenzione del gradinata di proprietà comunale sita in Piazza Signorelli.

Come noto, la responsabilità da cose in custodia integra un'ipotesi di

~~\_\_\_\_\_~~  
~~\_\_\_\_\_~~  
~~\_\_\_\_\_~~  
responsabilità oggettiva: ciò che rileva è dunque la sussistenza di un rapporto di custodia tra il responsabile e la cosa che ha dato luogo all'evento lesivo, non assumendo alcun rilievo in sé la violazione dell'obbligo di custodire diligentemente il bene: la responsabilità del titolare è esclusa solo dal caso fortuito riconducibile ad un fattore esterno avente carattere d'imprevedibilità e dell'inevitabilità. (Ex multis, Cass. civ. Sez. VI, 16-04-2012, n. 5977; Cass. civ., 19 maggio 2011, n. 1106).


In altri termini, l'art. 2051 c.c. non presuppone la colpa del custode, ma la mera esistenza di un nesso causale tra la cosa ed il danno: viene così a configurarsi responsabilità extracontrattuale in relazione a tutti i danni cagionati dalla cosa.

Nondimeno tale responsabilità esclude l'accertamento del pericolo insito nella cosa stessa: si delinea dunque un criterio di imputabilità che prescinde dalle caratteristiche del bene, risultando "cose" atte a cagionare un danno ex art. 2051 c.c., non solo quelle connaturate da un intrinseco dinamismo, idonee cioè ad assumere un ruolo attivo nella determinazione del danno, ma anche le cosiddette cose "inerti". (Tra le ultime, Cass. civ. Sez. III, 22-10-2013, n. 23919)

Pertanto, una buca sul manto stradale o un gradino danneggiato, come in fattispecie, non si sottraggono alla disciplina di cui all'art. 2051 c.c.

Nello specifico, il sinistro è stato occasionato da un avvallamento anormale presente su un gradino della scalinata antistante il Teatro Signorelli, nel centro storico di Cortona: come evidenziato nell'allegata perizia tecnica di parte, a firma del ~~\_\_\_\_\_~~, il distacco della porzione di pietra, che ha causato l'evento lesivo, si presenta con caratteristiche tali da non poter essere ricondotto ad un naturale e prevedibile fenomeno

UFFICIO  
FISCALE  
Piazza Fiumi n. 3  
52100 Arezzo



fessurativo del bene.

La "buca", ancora presente sul selciato, costituisce dunque una fonte di pericolo per tutti i pedoni: l'uniforme colorazione del materiale lapideo e la particolare conformazione e posizione dell'avvallamento, come comprovato nell'allegata documentazione fotografica, rendevano e rendono a tutt'oggi tale insidia difficilmente visibile.

**2) RESPONSABILITÀ EXTRA CONTRATTUALE DELL'ENTE CONVENUTO: RISARCIBILITÀ EX ART. 2043 C.C.**

Il Comune avrebbe dovuto ragionevolmente apprestare idonei interventi manutentivi, anche alla luce della particolare importanza e del costante uso pubblico del manufatto.

Come noto il D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 (Codice della Strada) dispone a carico dell'ente convenuto uno specifico dovere di diligenza: l'art. 14 della citata norma dispone che: "Gli enti proprietari delle strade, allo scopo di garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione, provvedono: a) alla manutenzione, gestione e pulizia delle strade, delle loro pertinenze e arredo, nonché delle attrezzature, impianti e servizi; b) al controllo tecnico dell'efficienza delle strade e relative pertinenze; c) alla apposizione e manutenzione della segnaletica prescritta".

Sussiste quindi uno specifico obbligo a carico dell'ente convenuto di curare la perfetta manutenzione della superficie viaria, sia essa o meno carrozzabile, sia mediante interventi di manutenzione che per mezzo di verifiche e puntuali controlli sullo stato viario.

L'ente territoriale, allo scopo di tutelare l'integrità personale e patrimoniale dei terzi, nell'attività di controllo e vigilanza dei beni demaniali devono evitare che questi presentino situazioni di pericolo occulto, non prevedibili.

~~\_\_\_\_\_~~  
~~\_\_\_\_\_~~  
~~\_\_\_\_\_~~  
né visibili dagli utenti con l'ordinaria diligenza

Il ritardo nella manutenzione è peraltro dimostrato dalla eloquente circostanza che l'affossamento sulla scalinata di cui trattasi, causa del sinistro, risulta a tutt'oggi presente, né il comune convenuto si è curato di evidenziare la presenza del pericolo mediante opportuna segnaletica.

Nella denegata ipotesi, dunque, in cui venga disattesa la prospettazione offerta in via principale, il protratto e negligente atteggiamento omissivo serbato dal convenuto rivela come la fattispecie in esame sia pienamente riconducibile alla generale figura di illecito extracontrattuale prevista ai sensi dell'art. 2043 c.c.

## 2) SUL DANNO RISARCIBILE

Accertata e dichiarata la responsabilità extracontrattuale del convenuto ente nella causazione dell'evento lesivo, il Comune di Cortona sarà obbligato a risarcire il danno non patrimoniale subito dalla danneggiata, oltre che il pregiudizio patrimoniale consistente nelle spese mediche affrontate e nella mancata possibilità di attendere alle ordinarie occupazioni.


Conformemente a quanto già esposto in narrativa, preme ribadire come, a seguito del sinistro, veniva diagnosticata all'attrice una "frattura diafisi peroneale malleolo posteriore e mediale gamba dx" che rendeva necessario un intervento chirurgico, al quale la donna veniva prontamente sottoposta.

In conseguenza di ciò, la Sig.ra \_\_\_\_\_ si vedeva costretta ad una degenza ospedaliera e ad un ulteriore periodo di riposo forzato, con conseguente ridotta capacità deambulatoria.

Come già ricordato, inoltre, l'attrice veniva giudicata clinicamente guarita solo in data 08/10/2014, con residui postumi da accertare.

Appare certo dunque il danno biologico subito dall'attrice in conseguenza

UNIONE  
MAGGIORILE  
Piazza P. ...  
20100 ...

  
del sinistro occorso, inteso quale lesione dell'integrità psico-fisica della vittima, suscettibile di accertamento medico-legale.

Il nocumento alla salute tuttavia costituisce solo una voce del danno non patrimoniale risarcibile.

Giovi evidenziare come il negligente comportamento omissivo serbato dal convenuto integri gli estremi del reato di lesioni colpose ex art. 590 c.p.: andrà pertanto risarcito anche il danno morale soggettivo quale *pretium doloris*, e dunque quale sofferenza inferita alla vittima in conseguenza di una condotta integrante una fattispecie penalmente rilevante, così come disposto ai sensi degli artt. 2059 c.c. e 185 c.p.

Pur volendo evitare ogni duplicazione delle voci di danno risarcibile appare evidente la presenza di un significativo danno morale patito per le sofferenze legate al periodo di inabilità e la residua percentuale di invalidità derivante dal sinistro *a quo*: la - infatti da donna pienamente autosufficiente è stata costretta ad una costante assistenza per poter attendere anche alle quotidiane esigenze di vita.

Il responsabile dovrà parimenti essere condannato a risarcire la perdita patrimoniale subita dalla attrice: il ristoro dovuto dovrà comprendere sia il danno emergente sia il lucro cessante.

In particolare, dovranno essere risarcite le spese mediche sostenute e documentate per un ammontare pari a € 943.00 (All. 16, a-o).

La ridotta capacità motoria della vittima ha inoltre determinato una netta riduzione della capacità lavorativa e di guadagno della - a quale si vedeva costretta a ricorrere a collaborazioni di terzi nello svolgimento di quei lavori domestici ai quali aveva da sempre provveduto in via autonoma.

Gli esiti permanenti ed invalidanti del sinistro *a quo* impediscono dunque o

quantomeno rendono più oneroso lo svolgimento delle occupazioni domestiche: tale circostanza, come noto, costituisce un'ulteriore posta del danno patrimoniale che l'odierno Giudicante sarà chiamato a valutare mediante il ricorso a criteri equitativi.

Il ristoro dovrà essere peraltro gravato di interessi e rivalutazione monetaria dal dì del sinistro sino al saldo.

\*\*\*

Per tutti i motivi esposti, la Sig.ra                      come in epigrafe difesa e rappresentata

#### CITA

il COMUNE DI CORTONA (P.IVA 00137520516), in persona del Sindaco p.t. corrente in 52044, Cortona (AR), Piazza della Repubblica n. 1, a comparire dinanzi al Tribunale di Arezzo nella nota sede per l'udienza del giorno 28 marzo 2016, ore di rito, con espresso invito a costituirsi nelle forme e nei termini di cui agli artt. 166 c.p.c., con avvertimento che, nel caso di mancata costituzione, incorrerà nelle preclusioni e decadenze di cui all'art. 38 c.p.c. ed all'art. 167 c.p.c. e si procederà in loro contumacia.

Il convenuto deve costituirsi a mezzo del procuratore, o personalmente nei casi consentiti dalla legge, fino al giorno fissato per la prima udienza dall'attore ovvero fino al giorno di udienza differito a norma dell'articolo 168-bis, quinto comma, c.p.c. depositando in cancelleria il proprio fascicolo contenente la comparsa di cui all'articolo 167 c.p.c. con la copia della citazione notificata, la procura e i documenti che offre in comunicazione.

Nella comparsa di risposta il convenuto deve proporre tutte le sue difese prendendo posizione sui fatti posti dall'attore a fondamento della domanda, indicare i mezzi di prova di cui intende valersi e i documenti che offre in



comunicazione, formulare le conclusioni. A pena di decadenza deve proporre le eventuali domande riconvenzionali e le eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d'ufficio. Se è omissso o risulta assolutamente incerto l'oggetto o il titolo della domanda riconvenzionale, il giudice, rilevata la nullità, fissa al convenuto un termine perentorio per integrarla. Restano ferme le decadenze maturate e salvi i diritti acquisiti anteriormente alla integrazione.

Se intende chiamare un terzo in causa, deve farne dichiarazione nella stessa comparsa e provvedere ai sensi dell'articolo 269 c.p.c.

L'incompetenza per materia, quella per valore e quella per territorio sono eccepite, a pena di decadenza, nella comparsa di risposta tempestivamente depositata. L'eccezione di incompetenza per territorio si ha per non proposta se non contiene l'indicazione del giudice che la parte ritiene competente.

Fuori dei casi previsti dall'articolo 28 c.p.c. quando le parti costituite aderiscono all'indicazione del giudice competente per territorio, la competenza del giudice indicato rimane ferma se la causa è riassunta entro tre mesi dalla cancellazione della stessa dal ruolo.

Le questioni di cui ai commi precedenti sono decise, ai soli fini della competenza, in base a quello che risulta dagli atti e, quando sia reso necessario dall'eccezione del convenuto o dal rilievo del giudice, assunte sommarie informazioni.

In difetto di costituzione del convenuto si procederà in sua contumacia per ivi, ogni contraria istanza reietta, sentir accogliere le seguenti

#### CONCLUSIONI

Piaccia all'adito Tribunale, disattesa ogni contraria istanza, domanda ed eccezione:

~~\_\_\_\_\_~~

- Nel merito, accertare e dichiarare la responsabilità del Comune di Cortona per i fatti esposti in narrativa ai sensi dell'art. 2051 c.c., ovvero in subordina ex art. 2043 c.c., e per l'effetto condannare quest'ultimo al risarcimento di tutti i danni subiti dall'attrice in conseguenza del sinistro occorso in data 11/03/2014, sia patrimoniali che non patrimoniali, oltre rivalutazione ed interessi, nella misura che emergerà in corso di causa, ovvero in quella ritenuta di giustizia;

- In ogni caso, con vittoria di spese e competenze professionali di causa;

- In via istruttoria, salvo ed impregiudicato ogni ulteriore mezzo di prova, si producono i seguenti documenti:

1. Certificato di ricovero;
2. Cartella clinica \_\_\_\_\_
3. Certificato di dimissione;
4. Relazione alla dimissione;
5. Referto medico del 23/04/2015
6. Prenotazione visita medica del 12/05/2014
7. Referto medico del 23/06/2014
8. Certificato di intervenuta guarigione del 08/10/2014;
9. Referto medico del \_\_\_\_\_ del 31/10/2014;
10. Perizia tecnica di parte a cura del \_\_\_\_\_
11. Missiva del 05/04/2014 a firma dell'Avv. \_\_\_\_\_
12. Missiva del Comune di Cortona del 16/04/2014
13. Missiva del Comune di Cortona del 18/04/2014
14. Missiva del 17/04/2015 a firma dell'Avv. \_\_\_\_\_
15. Invito alla negoziazione assistita, a mezzo P.E.C., del 19/05/2015
16. Ricevute spese mediche:

a) Ricevuta prestazione sanitaria Azienda Arezzo € 15,00 del 15/03/2014

b) Fattura n. 2 Snc € 80,00 23/04/2014

c) Ricevuta ticket medico radiologia diagnostica € 31,00 del 28/04/2014

d) Ricevuta ticket medico ortopedia e traumatologia € 15,00 del 28/04/2014

e) Ticket medico rx caviglia destra € 31,00 del 26/05/2014

f) Ticket medico visita di controllo e rimozione gesso € 25,00 del 26/05/2014

g) Scontrino fiscale n. 111 € 15,00 del 26/05/2015

h) Ticket medico radiologia diagnostica € 31,00 del 03/06/2014

i) Ticket medico ortopedia e traumatologia € 15,00 del 03/06/2014

l) Fattura n. 651 Centro fisioterapico € 545,00 del 18/07/2014

m) Ticket medico ortopedia e traumatologia € 22,00 del 25/08/2014

n) Ticket medico radiologia diagnostica € 26,00 del 25/08/2014

o) Ricevuta prestazione specialistica € 92,00 del 31/10/2014

#### DICHIARAZIONI FINALI

*Al sensi e per gli effetti del combinato disposto di cui agli artt. 13, 14, 248 DPR 30/05/2002B n. 115, in relazione al contributo unificato si dichiara che il procedimento ha valore indeterminabile pertanto è dovuto il contributo unificato pari a € 518,00;*

*Lo scrivente difensore nato a [redacted] d  
avente codice [redacted] legge domicilio in 52100, Arezzo.*

chiedendo che eventuali comunicazioni siano inoltrate  
numero di fax

Per

5  
MIA

511  
Piazza  
MIA

L'Anno 2015 e questo di

2852 043

del mese di

Alle richieste di come in atti.

Qualificato e domiciliato come in atti


Io sottoscritto Ufficiale Giudiziario addetto all'Ufficio Unico Notifiche ed Esecuzioni presso il Tribunale di Arezzo ove risiedo ho notificato il presente atto a: Comune di Cortona, in persona del Sindaco p.t., corrente in P.zza della Repubblica n. 1, 52044 Cortona (AR), quivi rimettendogliene copia a mani

A mani delle

L'Ufficiale Giudiziario

~~Comune di Cortona~~, funzionario, cf. al Comune di Cortona, che si incarica del ritiro dell'atto

Cortona, in 28 SET 2015  
(ore 12)



Office: [illegible]  
Telephone: [illegible]  
Case No. 1859  
Date: 258  
To: 68  
From: 14.62  
D.L.P. 17.20  
By: 1.46  
A: 18.66  
25 SET, 2015  
Time: [illegible]  
Rate: [illegible]  
[illegible]

[Redacted]